

COMUNE DI TRENTO

n. prot.

n. racc.

OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI TRENTO E IL COMUNE DI LAVIS PER LA GESTIONE DELLA LINEA DI TRASPORTO URBANO DI TRENTO N. 17

Nella sede comunale di Trento, via Belenzani, 19, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ di data _____, esecutiva ai sensi di legge, fra:

- **COMUNE DI TRENTO**, codice fiscale 00355870221, rappresentato dal Sindaco protempore dott. Franco laneselli, domiciliato in Trento, via Belenzani 19, presso la sede del Comune medesimo, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

- **COMUNE DI LAVIS**, codice fiscale _____, rappresentato dal Sindaco protempore _____, domiciliato per l'incarico presso la sede municipale in Lavis, _____, il quale interviene in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ di data _____ ed ai sensi dell'art. ____ dello Statuto comunale;

controfirmata da **TRENTINO TRASPORTI S.P.A.**, con sede in Trento, via Innsbruck 65, codice fiscale _____, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante avv. Diego Salvatore, domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima, per gli impegni di rispettiva competenza, con l'ente affidatario.

premessi che

- è in essere tra il Comune di Trento ed il Comune di Lavis una convenzione per la gestione del servizio di trasporto pubblico urbano sottoscritta in data 10 ottobre 2019 n. 29876 racc. con scadenza prevista per il 30 giugno 2024 prorogato al 31 dicembre 2024 con atto aggiuntivo sottoscritto tra i due Comuni in data 28 giugno 2024 n. 33706 racc.;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.107 d.d. 09.10.2024 è stato deliberato di assumere il servizio di trasporto pubblico urbano su gomma e a fune, a chiamata e turistico

(skibus Monte Bondone), tramite affidamento in house providing a Trentino Trasporti S.p.a. a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2034;

- con Protocollo d'intesa sottoscritto tra Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Comune di Lavis e Trentino Trasporti S.p.a. e conservato al n. di racc. n. 714 ter del 6.11.2023 è stata regolamentata l'attività di implementazione ed elettrificazione della linea del trasporto pubblico urbano n. 17 per il collegamento della tratta Zambana – Lavis – Trento.

- si rende necessario rinnovare gli accordi precedentemente intercorsi tra i due Comuni;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 – ACCORDO ASSOCIATIVO

Le Amministrazioni comunali di Trento e Lavis, come sopra rappresentate, convengono di stipulare la presente convenzione al fine di conseguire gli scopi nella stessa specificati per la gestione della linea urbana di trasporto pubblico di Trento n. 17.

Articolo 2 - FINALITÀ

1. La presente convenzione ha la finalità di provvedere ai sensi della Legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16 e ss.mm. alla gestione del servizio pubblico di trasporto di persone che si svolge su entrambi i territori dei Comuni di Trento e di Lavis.

2. In particolare, gli scopi che si vogliono conseguire sono:

- attuazione di una gestione coordinata del servizio di trasporto di persone ricadente nel territorio dei Comuni di Trento e Lavis, attualmente identificato dalla linea urbana di Trento n. 17;

- contenimento dei consumi energetici e riduzione delle cause di inquinamento atmosferico ed acustico;

- determinazione annuale delle tariffe di trasporto nonché dei titoli di viaggio, in applicazione della deliberazione della Giunta provinciale di cui al primo comma dell'art. 24 della citata legge 16/1993, dando atto che i territori dei rispettivi Comuni, comprese le relative frazioni,

fanno parte della medesima zona tariffaria unica alla quale vengono applicate tariffe differenziate così come stabilito con apposite deliberazioni degli organi comunali competenti;

- incentivazione dell'utilizzo del servizio di trasporto pubblico mediante azioni promozionali coordinate tra i due Comuni e con Trentino Trasporti.

Articolo 3 - DURATA

La presente convenzione ha durata dal giorno 1 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2034.

Articolo 4 - TARIFFE DEL SERVIZIO

La tariffa per l'utilizzo del servizio è quella prevista per i normali servizi di linea urbani a Trento.

Articolo 5 - RAPPORTI FINANZIARI TRA I DUE COMUNI

1. Al fine di permettere il perseguimento delle finalità previste dall'art. 2, gli oneri relativi alla gestione della linea n. 17 vengono finanziati ai sensi dell'art. 24, commi 3, 4, 5, 6 e 7 della L.P. 16/1993 e ss.mm..

2. Il costo del servizio non coperto dal finanziamento provinciale o dagli utenti è a carico dei Comuni di Trento e di Lavis ed è così ripartito:

- 61% (sessantuno per cento) al Comune di Trento;

- 39% (trentanove per cento) al Comune di Lavis.

3. Fermo restando il contributo maggioritario del Comune di Trento nella ripartizione dei costi del servizio come sopra indicato, le parti contraenti potranno modificare d'intesa tra le due Giunte la percentuale di ripartizione sopra indicata sulla scorta di una verifica, da eseguirsi da parte di Trentino Trasporti indicativamente nel corso del mese di ottobre 2025 e successivamente ogni due anni fino a scadenza della convenzione a valere per la rendicontazione dell'esercizio dell'anno successivo, in merito al peso (in termini ad esempio di utenza o di chilometri percorsi) sui due territori.

4. Nella definizione delle percentuali di ripartizione dei costi del servizio tra Comune di Trento e Comune di Lavis non dovrà essere considerata la quota di utenti fruitori del servizio

extraurbano della ferrovia Trento Malè, che potrà pertanto avvalersi del servizio offerto dalla linea 17 per il collegamento con il territorio del Comune di Trento in alternativa al servizio ferroviario senza incidere su detta ripartizione.

Articolo 6 - RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E TRENINO TRASPORTI S.P.A.

1. I rapporti finanziari tra il Comune di Trento e Trentino Trasporti S.p.A. sono regolati dal Disciplinare per la gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano e urbano-turistico nel comune di Trento tempo per tempo vigente, al quale le parti fanno rinvio.

2. I rapporti finanziari tra il Comune di Lavis e Trentino Trasporti S.p.A. sono regolati dalla presente convenzione. Il Comune di Lavis eroga alla Società un contributo in conto esercizio in misura tale che, tenendo conto del grado di compartecipazione dell'utenza alla spesa in base al quadro tariffario, sia garantita comunque la copertura dei costi sostenuti dalla Società per l'espletamento del servizio.

3. I ricavi di competenza del Comune di Lavis sono determinati sulla base dei ricavi complessivi del trasporto pubblico urbano del Comune di Trento come segue:

- determinazione dei ricavi complessivi della linea 17: suddivisione dei ricavi complessivi del trasporto pubblico urbano del Comune di Trento ripartiti in proporzione al numero dei passeggeri della linea 17, dato fornito dal sistema MITT, rispetto al totale dei passeggeri del trasporto pubblico urbano del Comune di Trento;
- determinazione dei ricavi complessivi della linea 17 suddivisi tra Comune di Trento e Comune di Lavis: suddivisione dell'importo di cui al punto precedente sulla base delle percentuali di cui all'art. 5.

Articolo 7 - ANTICIPAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI LAVIS

1. Il Comune di Lavis si impegna a erogare a Trentino Trasporti in due semestralità rispettivamente entro il 30 giugno e il 15 dicembre di ogni anno il contributo in conto esercizio per la parte relativa al costo di servizio per un importo complessivo pari al 90% (novanta per cento) dell'importo annuo dovuto sopra fissato o in base alle rendicontazioni che la Società invierà al Comune nel corso dell'esercizio. Il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base del rendiconto di esercizio, regolarmente approvato e certificato, tenendo conto delle eventuali economie o diseconomie derivanti dall'effettuazione del

servizio. Il versamento dell'eventuale conguaglio dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla trasmissione del rendiconto di cui sopra da parte di Trentino Trasporti.

2. Qualora, per motivazioni non imputabili alla Società, non venissero rispettati i termini di pagamento e ciò comportasse per la stessa maggiori oneri dimostrabili, tali maggiori costi saranno riconosciuti a carico del Comune di Lavis.

Articolo 8 - RECESSO

È ammessa la possibilità di recesso unilaterale della presente convenzione da parte di ciascuno dei due Enti aderenti a mezzo di deliberazione del Consiglio comunale da notificarsi all'altro Comune convenzionato almeno 3 (tre) mesi prima della data in cui si intende recedere. In ogni caso l'Ente resta obbligato per gli impegni e le spese correnti assunti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Articolo 9 - FORME DI CONSULTAZIONE

I Sindaci dei Comuni di Trento e Lavis possono costituire un Comitato di coordinamento con funzioni propositive. Il Comitato di coordinamento è composto dai Sindaci o loro delegati e dai funzionari comunali responsabili del servizio. Presiede il Comitato il Sindaco di Trento o un suo delegato. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogniqualvolta le esigenze lo richiedano. Il Comitato di Coordinamento ha funzioni propositive in ordine a:

- individuazione e realizzazione di tutti gli atti necessari al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 in considerazione delle quali i Comuni si sono convenzionati;
- redazione di eventuali modificazioni da apportare alla presente convenzione;
- risoluzione di eventuali controversie insorte fra i due Comuni.

La composizione del Comitato di coordinamento è allargata ad un rappresentante di Trentino Trasporti S.p.A. nel caso in cui all'ordine del giorno della discussione vengano poste questioni tecniche inerenti l'apprestamento del servizio di trasporto pubblico locale.

Articolo 10 - RESPONSABILE DEL PRESENTE ATTO PER IL COMUNE DI TRENTO

Il Sindaco del Comune di Trento indica quale responsabile dell'esecuzione del presente atto

il Dirigente del Progetto Mobilità e Rigenerazione Urbana. Al Comune di Lavis e a Trentino Trasporti S.p.A. è interdetto rivolgersi ad altre persone che non siano il predetto responsabile ed i collaboratori dallo stesso incaricati. È altresì interdetto ad altri organi o figure del Comune di Trento ingerirsi nella gestione del presente atto.

Articolo 11 - SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE

Le spese per ed in causa della presente convenzione sono equamente suddivise tra Comune di Trento e Comune di Lavis.

Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione a norma dell'art. 1 della tabella allegato "B" al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e ss.mm. ed i..

Letto, accettato e sottoscritto in modalità digitale, controfirmato per gli impegni di competenza, con l'ente effidatario, da Trentino Trasporti S.p.A..